



**UNIONE COMUNI RIVIERA DEL MONFERRATO**  
**Cocconato – Piovà Massaia**

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DELL'ASILO NIDO "C. MASSA"  
DI COCCONATO**

**DAL 1° SETTEMBRE 2023  
AL 31 LUGLIO 2029  
(66 MESI)**

**CUP: B49G23000130004  
CIG: 97216585F8**

# INDICE

<b>TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI</b>		
Art. 1	Oggetto della concessione	4
Art. 2	Riferimenti normativi	4
Art. 3	Durata della concessione ed eventuale rinnovo	4
Art. 4	Destinazione e utilizzo dell'immobile	5
Art. 5	Quadro economico di massima e valore presunto della concessione	5

<b>TITOLO II – RICETTIVITÀ E CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO</b>		
Art. 6	Indice di ricettività	7
Art. 7	Corrispettivo a favore del Concessionario	7
Art. 8	Contenzioso con l'utenza	8
Art. 9	Tariffa di frequenza	8

<b>TITOLO III – ONERI INERENTI IL SERVIZIO</b>		
Art. 10	Oneri a carico dell'Unione	9
Art. 11	Oneri a carico del Concessionario	9
Art. 12	Assicurazioni	11
Art. 13	Licenze e autorizzazioni	12
Art. 14	Obbligo di sopralluogo	12
Art. 15	Consegna e riconsegna dell'immobile e delle attrezzature	12
Art. 16	Manutenzione straordinaria dei locali e impianti tecnologici	12
Art. 17	Manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature	13
Art. 18	Spese per le utenze	13
Art. 19	Verifica periodica degli impianti e degli immobili	14
Art. 20	Fornitura di materiali e attrezzature	14
Art. 21	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici	14

<b>TITOLO IV – LINEE E INDIRIZZI A CARATTERE SOCIO-PEDAGOGICO</b>		
Art. 22	Linee guida per la gestione del servizio e per l'elaborazione del progetto educativo	16
Art. 23	Modello gestionale	16
Art. 24	Progetto socio-pedagogico	17

<b>TITOLO V – DISCIPLINA DEL SERVIZIO</b>		
Art. 25	Funzionamento	18
Art. 26	Servizi integrativi	18
Art. 27	Iscrizioni e graduatorie	19
Art. 28	Inserimento ed accoglienza	19
Art. 29	I rapporti con le famiglie	20
Art. 30	Modalità operative	20
Art. 31	Interruzione del servizio	20
Art. 32	Trattamento dei dati personali	20

<b>TITOLO VI – SERVIZIO MENSA</b>		
Art. 33	Servizio mensa	22
Art. 34	Attività per la somministrazione dei pasti	22
Art. 35	Fornitura stoviglie e attrezzature	22
Art. 36	Menù dell'utenza	22

<b>TITOLO VII – ALTRI ONERI</b>		
Art. 37	Attività di pulizia	24
Art. 38	Rifiuti	25
Art. 39	Derattizzazione e disinfestazione	25
Art. 40	La rilevazione della qualità percepita	25

<b>TITOLO VIII – SICUREZZA SUL LAVORO E CONTROLLI</b>		
Art. 41	Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	27
Art. 42	Segnaletica di sicurezza su posto di lavoro	28
Art. 43	Piano di evacuazione	28
Art. 44	Divieto di fumo	28
Art. 45	Controlli	25

<b>TITOLO IX – PERSONALE</b>		
Art. 46	Rispetto della normativa	31
Art. 47	Consistenza dell'organico e rapporto numerico	32
Art. 48	Personale socio-educativo	33
Art. 49	Altro personale	34
Art. 50	Personale per bambini disabili o in difficoltà	35
Art. 51	Formazione	35
Art. 52	Vestiaro	35
Art. 53	Clausola di salvaguardia sociale (art. 50 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)	35

<b>TITOLO X – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>		
Art. 54	Penalità e inadempienze contrattuali	37
Art. 55	Risoluzione di diritto del contratto	38
Art. 56	Ipotesi di risoluzione del contratto	38
Art. 57	Recesso del contratto da parte del concessionario	39
Art. 58	Domicilio legale	39
Art. 59	Foro competente	39

## TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI

### Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale "C. Massa", collocato nell'edificio di proprietà comunale, sito in Cocconato (AT), Corso Pinin Giachino n. 58/A, comprendente, a titolo indicativo ma non esaustivo, il servizio socio-pedagogico, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura dei pasti, la conseguente distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia, la vigilanza, la completa manutenzione ordinaria dell'immobile e delle sue attrezzature e la riscossione delle rette.

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

- Allegato 1: Regolamento di gestione dell'Asilo Nido (C.U. n. 14 del 30/06/2022);
- Allegato 2: Inventario attrezzature e beni mobili;
- Allegato 3: Planimetria con distribuzione degli spazi;
- Allegato 4: Elenco del personale;
- Allegato 5: Tabella presenza iscritti all'Asilo Nido ultimi 6 anni educativi;
- Allegato 6: DUVRI.

### Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 16 marzo 1942, n. 262;  
Legge 6 dicembre 1971, n. 1044;  
Legge Regionale 15 gennaio 1973, n. 3 e s.m.i.;  
D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602;  
D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380;  
D.M. 3 aprile 2013, n. 55;  
D.G.R. 25 novembre 2013, n. 20-6732;  
Legge 13 luglio 2015, n. 50 e s.m.i.;  
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  
D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222;  
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.  
Normativa dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), di cui alla L. 221/2015 e D. Lgs. 56/2017.

### Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE RINNOVO

La durata della concessione è stabilita in 6 (sei) anni educativi con decorrenza 1° settembre 2023 e scadenza 31 luglio 2029.

Qualora allo scadere del termine naturale del contratto l'Ente non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il Concessionario è obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, al fine di non interrompere il servizio.

L'Unione Comuni Riviera del Monferrato per tramite del Comune di Cocconato concederà la struttura già arredata e funzionante in ogni parte, nello stato di fatto noto ed accettato dal concessionario per l'apertura del servizio, con la decorrenza indicata dal primo comma.

#### **Art. 4 – DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMOBILE**

L'immobile di Corso Pinin Giachino n. 58/A è concesso in uso gratuito ed esclusivo al Concessionario nello stato in cui si trova e dovrà essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività educative, di cui al presente Capitolato, durante il normale orario di servizio.

L'inventario e la descrizione analitica dello stato dei locali e delle relative attrezzature saranno effettuati con appositi verbali redatti a cura delle parti contraenti. La consegna dei locali e dei beni predetti, nonché l'immissione nel possesso degli stessi, avranno luogo, ad ogni effetto, contestualmente alla sottoscrizione di detti verbali.

Al di fuori di questi orari l'Amministrazione può consentire l'uso dei locali per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione stessa dell'Asilo Nido come centro di attività culturale, sociale e civile – con particolare attenzione alla promozione di percorsi di partecipazione delle famiglie – e fatto salvo il ripristino delle normali condizioni igieniche/sanitarie al termine di ogni utilizzo.

È fatto divieto al Concessionario di adibire l'immobile ad uso diverso da quello di Asilo Nido, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. È fatto, inoltre, espresso divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in qualsivoglia modo l'immobile ad altri.

In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato in cui si trova, senza che l'Amministrazione stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

#### **Art. 5 –VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**

Il prezzo unico relativo al costo mensile-bambino è quello di aggiudicazione della gara. Detto prezzo unico dovrà essere considerato remunerativo ed a totale corrispettivo di tutte le attività, operazioni e obbligazioni previste in Capitolato a carico della ditta concessionaria.

Il prezzo posto a base di gara per mese/bambino è stabilito in € **750,00**, oltre IVA di legge.

Valore complessivo presunto della concessione a base di gara	Numero di minori e mesi di apertura annuali	Totale importo presunto annuale (oltre IVA di legge)	Totale importo complessivo per tutto il periodo di 66 mesi (oltre a IVA di legge)
<b>€ 750,00</b>	<b>20 minori x 11 mesi</b>	<b>€ 165.000,00</b>	<b>€ 990.000,00</b>

Il valore della concessione è stato determinato considerando inoltre che i costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a € **480,00**.

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.

L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene e pulizia, materiale didattico e ludico necessario, refezione, materiale igienico sanitario manutenzioni ed ogni altro onere specificato nel presente capitolato.

Il corrispettivo mensile dovuto all'appaltatore sarà quello determinato dall'esito di gara e sarà commisurato al numero dei bambini iscritti e frequentanti, che non hanno rinunciato formalmente al servizio, anche in base alla modalità d'orario fruita da ciascun utente.

Il Concessionario incasserà (come meglio specificato nel successivo art. 7):

- le rette mensili a carico di ogni utente
- le quote relative ai servizi aggiuntivi
- la quota che l’Unione Comuni Riviera del Monferrato verserà per ogni utente ad integrazione della retta, o altre eventuali differenze o scontistiche stabilite dall’Amministrazione.

Con tale somma si considerano remunerati tutti i servizi compresi nel presente Capitolato ed altre eventuali attività innovative e aggiuntive, compresa la connessa gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità e recupero coattivo delle somme, o eventuale interruzione del servizio, previa comunicazione all’Unione Comuni Riviera del Monferrato.

Nel caso in cui l’Unione, anche per singola tipologia di frequenza, deliberi tariffe superiori a quelle di aggiudicazione corrispondenti, il Concessionario dovrà restituire all’Unione stessa, trimestralmente, la differenza costituita dalle maggiori somme incassate rispetto la tariffa aggiudicata.

## TITOLO II - RICETTIVITÀ E CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

### Art. 6 - INDICE DI RICETTIVITÀ

L'utenza dell'Asilo Nido è composta da bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, per un totale massimo di 25 posti.

La ripartizione dei bambini in sezioni viene effettuata dal Concessionario in base all'età e alle caratteristiche individuali di ogni bambino.

Sono previsti inserimenti part time, sia orizzontale che verticale, fermo restando che, a parità di requisiti, sarà sempre data precedenza alle richieste di tempo pieno e, solo successivamente, fino al raggiungimento della capienza massima, saranno inserite le richieste part time.

### Art. 7 - CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario incasserà:

- le rette mensili a carico di ogni utente, come da tariffa stabilita dall'Unione Comuni Riviera del Monferrato con proprio atto corrispondente all'orario base (8.00 – 18.00) o alle varie tipologie di part time;
- le quote relative ai servizi aggiuntivi;
- la differenza fra la tariffa aggiudicata e quella agevolata (già pagata comunque dall'utenza) per coloro che hanno diritto alla riduzione sul costo del servizio.

Le rette praticate dal Concessionario agli utenti, saranno quelle stabilite dall'Unione Comuni Riviera del Monferrato. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario.

**L'Amministrazione concedente ristorerà il concessionario mensilmente e su presentazione di rendicontazione, relativamente ai minori introiti derivanti dalle condizioni tariffarie imposte dall'Amministrazione, e cioè della differenza fra tariffa costo/bambino proposta in sede di gara, e le singole tariffe di fatto imposte, sulla base degli effettivi frequentanti. A tal fine il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei bambini, che dovranno essere trasmesse mensilmente all'Ufficio Istruzione dell'Unione, a giustificativo della fattura.**

**L'Unione si riserva di istituire nelle forme di Legge un servizio di videocontrollo da remoto.**

Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato ai commi precedenti.

Il pagamento delle tariffe da parte dei genitori deve avvenire dietro rilascio da parte del concessionario di idonea documentazione fiscale anche per la richiesta di eventuali contributi.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dal suo ricevimento, salvo eventuale richiesta di chiarimenti o di sospensione dal pagamento debitamente motivati. Dalla data di ricevimento di quest'ultima riprenderanno a decorrere i termini (30 giorni) per la relativa liquidazione.

Questa Unione non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

Le fatture mensili dovranno essere corredate da rendicontazione attestante il numero ed i nominativi dei bambini che hanno frequentato l'Asilo Nido durante il mese di riferimento con

relativo importo della retta incassata escluse le quote del prolungamento d'orario; la fatturazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Con tale corrispettivo, il Concessionario si intende del tutto compensato per ogni onere e spesa da sostenersi per forniture e tutti i servizi previsti nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Il pagamento degli importi è subordinato all'esito positivo della verifica preventiva di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. presso il sistema integrato dei concessionari, nei casi e per gli importi previsti dalla suddetta normativa, fatta salva la regolarità contributiva (DURC).

Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione dell'Asilo Nido o per la manutenzione straordinaria dell'immobile competono esclusivamente all'Unione e/o del Comune di Cocconato.

### **Art. 8 - CONTENZIOSO CON L'UTENZA**

Con l'atto di concessione del servizio, l'Amministrazione concedente trasferisce al concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti morosi.

L'impresa concessionaria si sostituisce in tutto all'Unione nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza.

Non potranno essere ammessi al servizio gli utenti ai quali, al termine del precedente anno scolastico, sia stato sospeso il servizio a causa di morosità, fino a quando tale morosità non sia stata completamente sanata, o non abbiano sottoscritto i genitori un piano di rientro.

La ditta concessionaria potrà adire le vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente contestato la situazione debitoria ai genitori del minore nonché informato per conoscenza l'Ufficio Scolastico dell'Unione Comuni Riviera del Monferrato.

Il concessionario risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o dai Regolamenti.

Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto da parte dell'Unione Comuni Riviera del Monferrato e/o del Comune di Cocconato.

### **Art. 9 - TARIFFA DI FREQUENZA**

La famiglia viene chiamata a concorrere al costo del servizio mediante pagamento di tariffe mensili (comprendente della quota di iscrizione, delle spese di riscaldamento, di tutti i pasti previsti, del materiale igienico sanitario fornito, nonché del materiale didattico e/o delle attrezzature ludiche e di qualunque altro onere accessorio), da versare al Concessionario secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Asilo Nido comunale.

Le tariffe sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta dell'Unione e sono differenziate in rapporto all'orario di frequenza e a fasce di reddito ISEE.

La riscossione delle tariffe di frequenza è a carico del Concessionario e l'Unione non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.



## TITOLO III – ONERI INERENTI IL SERVIZIO

### Art. 10 - ONERI A CARICO DELL'UNIONE

L'Unione Comuni Riviera del Monferrato, oltre alla concessione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili secondo gli indici di ricettività di cui agli artt. 3 e 4 del presente capitolato, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) copertura assicurativa dell'immobile per la responsabilità civile incombente alla proprietà;
- b) la manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e dell'area verde esterna, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario;
- c) piantumazione area verde e rimozione neve laddove intralci l'accesso al nido;
- d) svolgere funzioni di controllo;
- e) verifica biennale periodica agli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/2001;
- f) pagamento delle bollette di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e telefonia (sia fissa che mobile e collegamento internet).

### Art. 11 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a garantire il servizio per bambini iscritti all'Asilo Nido anche in caso di bambini portatori di handicap, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara nonché di quanto statuito dal presente Capitolato.

Come previsto dall'articolato del presente Capitolato, sono a carico del Concessionario:

- a) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi RCT con l'estensione al novero di terzi fra gli utenti e verso i prestatori di lavoro RCO, per danni comunque derivanti dallo svolgimento di tutte le attività;
- b) gestione e smaltimento differenziato dei rifiuti con pagamento della relativa tassa comunale (di circa € 400,00 annuali);
- c) rimborso spese manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento;
- d) la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne ed interne;
- e) l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento;
- f) la riscossione delle rette di frequenza, il rischio derivante dal mancato introito della tariffa rimane in capo al concessionario;
- g) il costo totale del personale;
- h) la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti;
- i) la tinteggiatura dei locali;

- j) la manutenzione dell'area verde esterna, comprensiva di un numero sufficiente di tagli dell'erba e le potature degli alberi;
- k) la fornitura dei pasti e la somministrazione degli alimenti (pasto principale, spuntino del mattino e merenda nel pomeriggio adeguati all'età del minore, con il rispetto di tutte le diete speciali richieste dagli utenti);
- l) il riordino di tutti i locali e aree interne ed esterne;
- m) la pulizia e sanificazione di tutti i locali;
- n) la riparazione dei danni provocati dal proprio personale su impianti, arredi e attrezzature;
- o) le spese per il trasporto dei bambini, con idoneo mezzo per le uscite previste dal progetto educativo;
- p) il servizio di lavanderia, per la biancheria da mensa e per le sezioni, e di tutta quella di uso quotidiano all'Asilo Nido;
- q) la fornitura dei seguenti materiali di consumo:
  - materiale per l'igiene personale;
  - materiale per infermeria e per pronto soccorso adatto ai bambini;
  - materiale didattico pedagogico, di gioco e di giocattoli e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compreso quello specifico per i minori portatori di handicap;
  - materiale per la pulizia dei locali (detersivi, detersivi vetri, scope, stracci, guanti monouso...);
  - cancelleria e materiali da ufficio;
  - biancheria non personale da mensa e per le sezioni
  - vestiario per il personale.
- r) Le eventuali iniziative di pubblicizzazione e promozione del servizio, che dovranno ricevere la preliminare approvazione dell'Unione;
- s) la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie periodiche di iscrizione;
- t) Nella gestione del servizio rientrano anche le seguenti attività integrative:
  - attività di programmazione (con elaborazione di un piano annuale), documentazione;
  - valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'Amministrazione ed i servizi sociosanitari ed educativi del territorio.
- u) Ogni altro onere e pertinenza del servizio che il presente capitolato non disponga espressamente a carico dell'Unione.

Qualora dovesse verificarsi la compresenza di personale impiegato presso datori di lavoro differenti all'interno della struttura adibita al servizio del micro nido, prima dell'inizio di tali attività, sarà responsabilità dei datori di lavoro redigere il DUVRI.

Qualora il Concessionario non adempia agli interventi di sua competenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedervi direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, addebitando le relative spese al concessionario, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

## Art. 12 - ASSICURAZIONI

Il Concessionario esonera l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente lo svolgimento del servizio richiesto dal Capitolato e riguardante eventuali responsabilità civili connesse ad infortuni subiti dai bambini, dal personale e da chiunque abbia accesso alla struttura.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocate nell'esecuzione dei servizi.

A tale scopo il Concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi RCT (compresi gli utenti) e verso prestatori di lavoro RCO, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale rientra a tutti gli effetti nel novero di "terzi", per danni comunque derivanti dallo svolgimento di tutte le attività, con massimali non inferiori a:

- € 5.000.000 per ogni sinistro;
- € 5.000.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali;
- € 5.000.000 per danni alle cose.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate all'Ufficio Scolastico dell'Unione.

Nelle polizze deve essere espressamente indicato che l'Unione sia considerata "terzo" a tutti gli effetti.

Il contratto in esame dovrà necessariamente prevedere, tra le altre, le seguenti garanzie aggiuntive: danni alle cose in ambito lavori; danni da incendio per rischio locativo; danni alle cose in consegna e custodia; danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività.

Oltre a ciò, dato il tipo di servizio oggetto della concessione, il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subito dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte del Concessionario.

In particolare, la polizza dovrà prevedere la garanzia smercio, ovvero dovrà comprendere i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria, l'assicurazione dovrà naturalmente comprendere anche i danni dovuti a vizio di origine del prodotto.

Nella garanzia della polizza R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali, eventualmente utilizzati dall'affidataria, nonché le nuove figure previste dalla legge 30/2003 (Legge Biagi) e s.m.i., così come i tirocinanti e volontari.

L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle sue responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'Impresa.

Tutti gli obblighi del Concessionario non cesseranno con il termine del contratto, se non con la totale soddisfazione di ogni spettanza dovuta, diretta o riflessa.

In aggiunta alla polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, il Concessionario dovrà stipulare un'assicurazione Incendio-Rischio Locativo con somma assicurata pari a € 3.000.000,00, che comprenda tutti i locali utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Prima della stipula del contratto, il Concessionario dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

In caso di infortunio, il Concessionario assumerà tutte le responsabilità civili e penali, delle quali si intendono però sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione e il suo personale, e resterà a carico del Concessionario stesso il risarcimento dei danni.

### **Art. 13 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

Il Concessionario deve provvedere all'acquisizione di un'autorizzazione sanitaria per l'avvio dell'attività, e dovrà essere osservato lo specifico procedimento previsto dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 – Allegato Tabella A – Sezione Attività Commerciali e Assimilabili – N. 31. Altre attività di somministrazioni – n. 73 – “attività di somministrazione nelle scuole, ... omissis ...” e di ogni altra licenza o autorizzazione richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamentari per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

### **Art. 14 - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO**

È obbligatorio per le imprese concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo dei locali dell'Asilo Nido, con le modalità di seguito indicate.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato inderogabilmente nei giorni feriali, previo appuntamento da fissare a mezzo e-mail con il RUC.

Le richieste di sopralluogo saranno accolte secondo l'ordine temporale di arrivo.

Gli uffici comunali rilasceranno apposita attestazione che l'impresa concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, ai documenti di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa o da suo incaricato munito di delega.

### **Art. 15 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE.**

Della consegna dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, prima dell'avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti, in contraddittorio, appositi verbali.

Al termine del contratto i locali e le relative attrezzature dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni, fatta salva la normale usura del tempo. A fine concessione, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato. Eventuali mancanze dovranno essere reintegrate a cura del gestore entro 20 giorni dal riscontro; trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del gestore, l'Amministrazione dell'Unione provvederà al reintegro del materiale necessario, dandone comunicazione scritta al gestore ed addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale.

### **Art. 16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI E IMPIANTI TECNOLOGICI**

Viene definita manutenzione straordinaria (ex art. 3, 1° comma, lett. b) del D.P.R. 380/2001 le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario e quelli derivanti da mancata manutenzione ordinaria dello stesso. Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alle riparazioni di cui sopra, l'Unione si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario stesso, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art. 61 del presente capitolato.

#### **Art. 17 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE**

Il Concessionario deve custodire l'immobile ed i beni mobili contenuti ed esonera l'Unione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti dell'Unione e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso nei locali. L'Unione è anche sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell'art. 1803 e successivi del c.c.

Per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, il Concessionario si obbliga all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere l'immobile nello stato di consegna.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno obbligatoriamente essere registrati su appositi registri, in cui siano indicati la tipologia e le ditte che hanno effettuato l'intervento; gli stessi saranno a disposizione dei tecnici comunali e delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui un'attrezzatura o un mobile o un arredo non fosse più riparabile, il Concessionario dovrà provvedere alla sua sostituzione, a suo totale carico e dovrà darne comunicazione preventiva all'Amministrazione, specificando l'oggetto sostituito, compresa marca e modello. L'amministrazione, se ritenesse la nuova attrezzatura non adeguata alle esigenze del servizio, dovrà darne comunicazione al Concessionario, che dovrà uniformarsi ad esse obbligatoriamente.

Al termine del contratto le attrezzature sostituite e/o integrate rimarranno presso il micro nido, a pieno titolo di proprietà dell'Amministrazione e senza il riconoscimento di alcun indennizzo al concessionario.

Per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature della cucina, della zona lavanderia e dei magazzini, si precisa che il concessionario dovrà provvedere alla loro manutenzione, compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio, entro 48 ore, da effettuarsi con ricambi originali, avvalendosi di ditte specializzate, individuate e comunicate all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un'attrezzatura per qualunque motivo, e non fosse possibile ripararla in tempi brevi, il Concessionario dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione e provvedere a proprie spese alla sostituzione con altra idonea, fino al ripristino dell'originale, entro 48 ore dal verificarsi del guasto.

#### **Art. 18 - SPESE PER LE UTENZE**

Le spese per i consumi dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua potabile e delle utenze telefoniche sono a carico del Comune di Cocconato.

La raccolta differenziata dei rifiuti e le relative tariffe, saranno a carico del Concessionario.

#### **Art. 19 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI**

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi e di controllare che gli interventi di manutenzione eseguiti siano riportati su un apposito registro delle manutenzioni conservato presso la struttura stessa.

Inoltre, in qualunque momento, su richiesta dell'Amministrazione, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che, in caso di mancanze, il Concessionario provvederà al ripristino entro massimo 30 giorni dal riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta al Concessionario ed addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale.

#### **Art. 20 - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE**

Il Concessionario deve provvedere direttamente:

- al materiale per l'igiene personale dei bambini (con esclusione di quanto strettamente personale, che restano a carico dell'utenza);
- al materiale per l'infermeria e pronto soccorso, sia per gli adulti che specificatamente adatto ai bambini;
- al materiale per le attività educative dei minori (cancelleria, colori, fogli, materiale vario, aree di sviluppo del bambino e a norma di legge; dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti);
- alla sostituzione dei giochi e giocattoli dei bambini quando non più idonei;
- al reintegro della posateria, delle stoviglie e degli utensili da cucina;
- alla fornitura di cancelleria e materiale da uffici, oltre a stampanti e computer e il materiale per il loro funzionamento;

Il Concessionario, nell'operare le sostituzioni e/o le integrazioni, dovrà tenere conto delle previsioni di legge, sia in materia di disciplina igienico-sanitaria, sia in materia antinfortunistica e di sicurezza. Alla scadenza del contratto, tutto quanto integrato e/o sostituito resterà di proprietà del Comune di Cocconato senza che alcun tipo di indennizzo debba essere riconosciuto al concessionario.

#### **Art. 21 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**

Viene definita manutenzione ordinaria (ex art. 1609 del c.c.): quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito. Inoltre, ex art. 3 del D.P.R 380/2001 vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Qualora durante il periodo di concessione il Concessionario verificasse la necessità di interventi di manutenzione straordinaria alle strutture dell’Asilo Nido, dovrà darne immediatamente comunicazione ai competenti Servizio Tecnico dell’Unione che provvederà alla loro disamina.

È a carico del Concessionario l’apposizione di adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche e di sicurezza da osservare nei locali dell’Asilo Nido.

Nello specifico il concessionario deve:

- a) effettuare le riparazioni di manutenzione ordinaria, compresa la tinteggiatura dei locali interni qualora necessaria;
- b) riparare i danni provocati dal proprio personale su impianti, arredi e attrezzature, con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali conte-stazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi;
- c) avvalersi, per l’esecuzione di eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.

Il Concessionario dovrà tenere un registro sul quale saranno registrati tutti gli interventi di manutenzione effettuati.

Qualora il Concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, ed addebitando le spese sostenute al Concessionario, fatta salva l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Dovrà essere garantita, inoltre, la manutenzione dell’area verde esterna, comprensiva di un numero sufficiente di tagli dell’erba, e delle potature degli alberi, oltre all’irrigazione necessaria.

## **TITOLO IV – LINEE E INDIRIZZI A CARATTERE SOCIO-PEDAGOGICO**

### **Art. 22**

#### **LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO**

Il Concessionario dovrà garantire elevati livelli di qualità nella gestione del servizio affidato in concessione, assicurando la massima integrazione con altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio, favorendo la continuità educativa in rapporto alla famiglia e all'ambiente sociale.

I criteri guida a cui attenersi per la stesura del progetto educativo e per la gestione del servizio sono i seguenti:

- supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
- un ambiente per l'affidamento quotidiano e continuativo dei figli al fine di facilitare l'accesso al lavoro delle donne, in un quadro di pari opportunità;
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale;
- inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo i loro diritti;
- cura dei bambini con un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione alla collettività, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi del territorio;
- promozione culturale sulle problematiche relative all'infanzia;
- sviluppo e realizzazione di un progetto di pratica psicomotoria educativa e preventiva, al fine di favorire e sostenere l'equilibrio armonico dei bambini sul piano psico-fisico e nel rapporto con gli altri.

### **Art. 23 - MODELLO GESTIONALE**

Il Concessionario sarà scelto anche in base alla proposta, in sede di gara, di un modello gestionale teso a sviluppare un ottimale utilizzo della struttura, in un ambito di complementarietà funzionale con il territorio garantendo:

- 1) la cura dei piccoli ospiti, attraverso la realizzazione di attività socio-educative, assistenziali e di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle strutture;
- 2) la messa a disposizione dei bambini di adeguati materiali ludico-didattici;
- 3) scrupolosa attenzione nei confronti di tutto ciò che concerne l'alimentazione. Il cibo fornito deve essere di ottima qualità e a filiera cortissima (preparato, per quanto possibile, con prodotti locali) e tutto ciò che è legato all'alimentazione deve ottemperare alla normativa vigente in materia.



- 4) cura igienica degli ambienti e dei materiali/strutture mediante predisposizione di un adeguato manuale di autocontrollo, che comprenda le procedure, la periodicità degli interventi ed i materiali igienico-sanitari utilizzati.

Le attività organizzative del Servizio devono porre in evidenza gli aspetti funzionali e peculiari delle attività di ordine pratico. Nello specifico devono essere perseguite:

- 1) **l'organizzazione settimanale dei turni del personale:** deve essere in funzione delle esigenze dei bambini e della continuità educativa, della costanza del personale quale riferimento nel corso dell'anno, ponendo in primo piano la cura del progetto d'accoglienza quotidiana dei bambini che utilizzano orari diversi a garanzia dell'identità della sezione;
- 2) **la relazione con il pubblico:** che deve essere consona all'accoglienza dei bisogni emergenti delle famiglie in rapporto con il territorio;
- 3) **le modalità ed i contenuti educativi:** devono favorire il percorso individuale del bambino e della bambina e i momenti di cura quotidiani (accoglienza mattutina, cure igieniche, pranzo, riposo, commiato pomeridiano) con valenze educative e significative.
- 4) **la gestione del clima socio-educativo del contesto:** deve essere garantito il sostegno della relazione con e tra bambini nei "momenti critici" e significativi, in particolare devono essere assicurate le opportune sostituzioni del personale per mantenere gli adeguati standard di qualità dell'erogazione del servizio;
- 5) **la partecipazione delle famiglie:** deve essere assicurata attraverso sia colloqui individuali sia momenti aggregativi.

Il Concessionario nel modello gestionale deve presentare l'organizzazione del lavoro adottata per assicurare l'adeguata relazione adulto/bambino, sulla base di un rapporto ottimale operatore/utente e la funzionalità complessiva del servizio, comprese le sostituzioni per le assenze e il reintegro del personale cessato. La dotazione organica deve essere adeguata in caso di inserimenti di bambini diversamente abili.

#### **Art. 24 PROGETTO SOCIO-PEDAGOGICO**

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno il concessionario predispose la programmazione annuale e la trasmette all'Ufficio Scolastico dell'Unione, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali modifiche.

Il responsabile socio-educativo con la collaborazione del personale presenta la programmazione annuale ed il progetto educativo ai genitori del nido, in specifiche riunioni da tenersi con l'avvio dell'anno educativo.

Nell'ultimo periodo il progetto dovrà inoltre favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite una relazione che il concessionario deve trasmettere per iscritto all'Ufficio Scolastico dell'Unione, nel mese di giugno.

## **TITOLO V – DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

### **Art. 25 - FUNZIONAMENTO**

La struttura che accoglie l'Asilo Nido è aperta agli utenti ed operativa per 11 mesi annui.

L'Asilo Nido funziona dal primo lunedì del mese di settembre all'ultimo giorno non festivo del mese di luglio. Durante tale periodo i servizi saranno sospesi esclusivamente nei giorni festivi o per interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì di norma dalle ore 8.00 alle ore 18.00; gli utenti del servizio potranno richiedere la fruizione del servizio di tempo pieno prolungato con uscita alle ore 19.00 pagando una quota aggiuntiva mensile e il prescuola dalle 7.30.

I genitori dovranno essere invitati dal Concessionario al rispetto scrupoloso degli orari di entrata e d'uscita e all'osservanza delle norme previste dall'organizzazione e funzionamento del Servizio di Asilo Nido (stabilite dal concessionario stesso di concerto con l'Amministrazione).

Entro il mese di settembre il Concessionario consegnerà alle famiglie il calendario dell'Asilo Nido, che terrà conto delle festività natalizie, pasquali e di quelle infrasettimanali. Tali sospensioni del servizio non devono necessariamente essere coordinate e coincidere con la chiusura delle scuole del territorio, in occasione delle medesime vacanze. È facoltà del Concessionario proporre all'Amministrazione, entro il mese di settembre, soluzioni diverse ed alternative alle suddette sospensioni, anche in relazione all'occorrenza ed all'esigenza dell'utenza. L'attuazione sarà vincolata all'approvazione dell'Amministrazione stessa.

Il servizio funziona di norma da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

Sono previsti altresì orari part time:

– orizzontale, orario 8.00/13.00 per l'intera settimana.

Dovranno essere previsti, per i genitori che ne fanno richiesta, la possibilità di frequenza del pre-scuola o/e al dopo-scuola: dalle 7.30 alle 8.00 (pre-scuola) e dalle 18.00 in poi, e comunque non oltre le 19.00. (dopo-scuola).

Il rapporto numerico minimo personale educativo/bambini e personale ausiliario/bambini deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale, di cui all'art. 2 del presente Capitolato, anche qualora questa fosse modificata nel corso della concessione.

L'Unione non si assume la responsabilità di eventuali posti non coperti per carenza di utenti.

Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura, dell'età dei bambini e la destinazione funzionale della stessa.

### **Art. 26 - SERVIZI INTEGRATIVI**

Tra i servizi erogati dal Concessionario vi possono essere servizi integrativi alle normali attività legate al funzionamento dell'Asilo Nido, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione ed in relazione alla capacità imprenditoriale del Concessionario stesso. In particolare viene data la possibilità al Concessionario, previo assenso dell'Unione, di organizzare attività che possano rendere il servizio un riferimento ed un polo di supporto alla genitorialità per i cittadini dell'Unione e dei paesi limitrofi e/o convenzionati.

Il Concessionario proporrà, attraverso l'elaborazione di un progetto, le nuove attività.

I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- nido estivo/estate bimbi da attuarsi durante il mese di agosto;
- pre e post nido (prima delle ore 8.00 e dopo le ore 18.00);
- nido il sabato e/o nelle ore serali con possibilità di cena;
- baby parking;
- nido durante chiusure per vacanze natalizie, pasquali e carnevale.

I servizi aggiuntivi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte dell'amministrazione, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per i servizi di Asilo Nido dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi (se dovuta), a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con l'Amministrazione e trasmesse per la presa d'atto. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal concessionario. Per lo svolgimento delle attività il gestore potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del gestore.

Sono a carico dell'Impresa concessionaria le spese per il trasporto dei bambini, con idoneo mezzo, per le eventuali uscite previste dal progetto educativo.

#### **Art. 27 - ISCRIZIONI E GRADUATORIE**

L'iscrizione, che sarà gestita dal Concessionario nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Asilo Nido, dovrà garantire la regolarità e la continuità del servizio e delle attività didattico-educative e pedagogiche offerte.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate da un genitore o da chi esercita la potestà sul minore, corredate da tutta la documentazione prescritta nel periodo di presentazione prestabilito dal Concessionario stesso.

Nel caso di richieste d'iscrizione di minori portatori di handicap, la gestione ed il relativo onere finanziario conseguente all'inserimento degli stessi verrà valutato di volta in volta di concerto ai competenti Enti gestori presenti sul territorio, tenendo altresì conto della tipologia di disabilità.

#### **Art. 28 - INSERIMENTO ED ACCOGLIENZA**

Attenzione privilegiata è dedicata all'inserimento del bambino, prevedendo all'inizio di ogni anno scolastico, o in occasione di rientro dopo assenze prolungate (quali malattie, festività, ecc.), un periodo ad esso dedicato, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi del bambino.

Pertanto, la frequenza è preceduta da un periodo di inserimento concordato, che avverrà in modo graduale e subordinato alla presenza di uno dei genitori (o di un familiare del bambino), al fine di tener conto delle esigenze di adattamento del bambino. Tale modalità permetterà ai familiari e al bimbo stesso di rapportarsi con il personale ed il modello di funzionamento dell'Asilo Nido e viceversa. Per assicurare condizioni ottimali ai bambini e per una positiva formazione dei gruppi, l'inserimento deve essere ultimato entro e non oltre il mese dall'inizio della frequenza. Eventuali deroghe sono valutate volta per volta.

La frequenza regolare e continua del bambino è premessa necessaria sia per assicurargli un ottimale inserimento, sia per un buon funzionamento del servizio stesso.

Le modalità ed i tempi per l'inserimento, per la prima accoglienza e per l'entrata quotidiana verranno programmati individualmente, sulla base delle esigenze del singolo utente, dagli operatori della struttura di comune accordo con i genitori.

L'articolazione dell'inserimento terrà conto, ove se ne presentasse la necessità, delle particolari esigenze di bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali.

### **Art. 29 – I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE**

Il coinvolgimento delle famiglie alla vita del Nido è un presupposto indispensabile per la riuscita di un reale percorso educativo. Pertanto, è fondamentale creare occasioni di condivisione, di confronto, di interesse alla vita del bambino al Nido.

Il Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal Regolamento ed esplicitate nel progetto pedagogico. È cura del Concessionario proporre forme innovative per favorire il coinvolgimento delle famiglie ed organizzare, anche in collaborazione con l'Amministrazione, momenti di formazione e di sostegno alla genitorialità.

### **Art. 30 - MODALITÀ OPERATIVE**

Per la gestione operativa di tali funzioni il concessionario si impegna a collaborare con l'Unione:

- 1) trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;
- 2) applicando le direttive assunte dall'Amministrazione nei confronti degli utenti.

Il concessionario si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l'utenza anche sulla base delle disposizioni previste dal "Regolamento di Gestione dell'asilo Nido "C. Massa", approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 14 del 30/06/2022 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

### **Art. 31- INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio Asilo Nido è un servizio pubblico, per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Unione Comuni Riviera del Monferrato.

Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio l'affidatario dello stesso sarà responsabile in base all'art. 331 del codice penale.

L'impresa che non possa espletare il servizio a causa di sciopero del personale, caso fortuito o forza maggiore, dovrà darne immediatamente preavviso agli utenti e all'Amministrazione, nel rispetto dei termini di legge.

### **Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio Nido sono individuati come "dati personali", ai sensi del D. Lgs.196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso Decreto, così come modificato dal D. Lgs. 101 del 10.08.2018, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

I dati comunicati dall'Unione Comuni Riviera del Monferrato per tramite del Comune di Cocconato al Concessionario o da questo direttamente acquisiti per conto dell'Unione non potranno essere riprodotti ad uso del Concessionario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il Concessionario si impegna a fornire all’Amministrazione copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.

È fatto assoluto divieto al Concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).

Il Concessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa.

## **TITOLO VI - SERVIZIO MENSA**

### **Art. 33 - SERVIZIO MENSA**

Ai bambini dell'Asilo Nido vengono somministrati giornalmente, dal lunedì al venerdì, pasti in numero e quantità previsti dalle tabelle dietetiche stabilite annualmente dalle autorità sanitarie.

Il servizio di refezione è assicurato dal concessionario, che dovrà subappaltare la fornitura dei pasti alla ditta attualmente aggiudicataria del servizio mensa delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

### **Art. 34 - ATTIVITÀ PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI**

Il servizio contempla la somministrazione dei seguenti pasti ai bambini nell'arco della giornata: colazione, pranzo e merenda.

I menù sono quelli già approvati dall'azienda sanitaria locale, secondo le procedure previste dalla normativa di legge e in vigore per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

I piatti che andranno a formare i predetti menù dovranno essere strutturati in riferimento:

- all'età dei bambini;
- alla diversificazione giornaliera a rotazione su 4 settimane;
- alla stagione fredda (menù invernale) e calda (menù estivo);
- alle richieste di specifiche diete o esigenze etnico/religiose o vegetariana;

e comunque in osservanza al menù approvato dall'ASL già in possesso dell'Unione Comuni Riviera del Monferrato.

Nel caso in cui il menù venga variato da parte dell'ASL la ditta dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite.

### **Art. 35 - FORNITURA STOVIGLIE E ATTREZZATURE**

Sono a carico dell'Impresa, oltre a quanto già indicato nei precedenti articoli:

- 1) I reintegri e le sostituzioni delle stoviglie, di adeguata consistenza e robustezza, monouso o lavabili;
- 2) la fornitura delle tovagliette e dei tovaglioli di carta monouso per le esigenze.

Ogni eventuale fornitura di piatti, bicchieri e posate monouso dovrà essere in materiale biodegradabile e compostabile, in conformità alle norme vigenti UE ed alla seguente legislazione italiana: *DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche; Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche e Decreto Legislativo n°29 del 10.02.2017*. Detto materiale è da intendersi in alternativa all'eventuali utilizzo di stoviglie lavabili o per uso temporaneo, in caso di guasti tecnici a macchinari o in caso di altri imprevisti o di particolari necessità distributive temporanee.

### **Art. 36 – MENÙ DELL'UTENZA**

Il servizio è rivolto a bambini della primissima infanzia, da 3 mesi fino a 3 anni di età.

Il menù dei lattanti, divezzini e divezzi è stabilito secondo dieta personale e corrisponde a quanto di seguito riportato:

### **Struttura dei menù lattanti (3-6 mesi)**

Latte di proseguimento con eventuali biscotti;

Pappa in brodo vegetale (crema di riso, mais, tapioca, pastina aglutinata) con l'aggiunta eventuale di liofilizzato di carne (pollo, agnello, tacchino, coniglio, manzo, vitello);

Frullato di frutta (mele, pere, banane).

### **Struttura dei menù lattanti (6-12 mesi)**

Merenda di metà mattina: Latte di proseguimento con biscotti o frutta o frullato di frutta;

Pranzo: Un primo composto da pastina o semolino o crema multi cereali o crema d'orzo in brodo vegetale, conditi con olio extravergine di oliva e parmigiano reggiano;

Un secondo composto da omogeneizzato di carne o pesce o carne fresca o liofilizzato di pesce o filetto di platessa surgelato oppure formaggio fresco (crescenza, ricotta, caprino, robiola), o omogeneizzato di formaggio, oppure prosciutto cotto senza polifosfati e caseinati;

Un contorno: verdure fresche di stagione;

Pane.

Merenda pomeridiana: Frullato di frutta fresca di stagione o yogurt di frutta o omogeneizzato di frutta o succo di frutta.

### **Struttura dei menù (12-36 mesi)**

Merenda di metà mattina: frutta, dolce/prodotto da forno;

Pranzo: un primo piatto (pasta/riso all'olio, pastina, semolino);

Un secondo piatto (prosciutto cotto, formaggio fresco, carne, pesce, uova);

Un contorno (verdure fresche di stagione);

Pane.

Merenda pomeridiana: composta da frutta o succo di frutta o spremuta d'arancia o budino o yogurt o gelato o focaccia o bruschetta o fette biscottate o biscotti o altro prodotto simile.

**Acqua:** si intende compresa nel costo a pasto nell'aggiudicazione (300ml/utente).

**Il Concessionario** dovrà inoltre fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, prodotti alimentari aggiuntivi al pasto, in occasione di festività particolari, quali: Natale (es. panettone/pandoro), Carnevale (es. chiacchiere cotte al forno), Pasqua (es. colomba/uova di cioccolato), chiusura anno scolastico (es. torte, snack).

Potranno essere richiesti alimenti differenti da quelli indicati per particolari esigenze dietetiche, o per ragioni etiche/religiose.

## TITOLO VII - ALTRI ONERI

### Art. 37 - ATTIVITÀ DI PULIZIA

Il servizio deve essere articolato in:

- 1) Pulizia-sanificazione giornaliera, da effettuarsi una più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio.
- 2) Pulizia-sanificazione periodica e straordinaria che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, ecc.

Il Concessionario deve utilizzare prodotti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e DPR 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfettanti, conformi al D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al DPR 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medicochirurgici, nonché essere conformi al D.M. 24 maggio 2012, recante *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*, per la parte relativa alle caratteristiche dei prodotti.

Il Concessionario deve stoccare in sicurezza tutti i prodotti utilizzati.

La zona esterna del giardino, nel periodo estivo, deve essere considerata complementare alle attività quotidiane e pertanto sottoposta a pulizia giornaliera.

Le pulizie devono concernere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie ed infissi interni ed esterni; persiane di finestre o porta-finestre e le grondaie. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente.

Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica/straordinaria vengono organizzati dal Concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura mediante l'utilizzo di attrezzature e macchinari di comprovata validità ed affidabilità.

Il Concessionario dovrà presentare ad inizio servizio un programma per lo svolgimento delle pulizie su base annua e le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati che preveda:

- a) Le pulizie quotidiane, periodiche e straordinarie, indicando per ciascuna di queste modalità e procedure;
- b) La tipologia dei prodotti usati;
- c) Le modalità d'uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione.

Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale.

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti, quando l'utilizzo di tali indumenti è consigliato nelle schede di sicurezza.

Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antiinfortunistiche vigenti in Italia o nei Paesi della Comunità Europea. Prima dell'inizio dei lavori è obbligo fornire all'Unione la scheda tecnica dettagliata dei macchinari che si intendono



impiegare. Le macchine e gli attrezzi di proprietà del Concessionario, usati all'interno della struttura, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito lavori o altro presso la struttura del nido. Queste possono essere svolte dal Concessionario anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, di ditte esterne qualificate.

Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Le pulizie dovranno essere assicurate per 11 mesi annui dal lunedì al venerdì incluso, prevedendo per il mese di agosto l'effettuazione delle pulizie generali della struttura.

Dovrà essere, in particolare, prevista una dotazione minima di prodotti di pulizia presso la cucina tale da garantire una fornitura mensile e da non avere accumuli ed accatastamenti negli spogliatoi e servizi igienici, al di fuori di armadi chiusi destinati alla loro conservazione.

### **Art. 38 - RIFIUTI**

La gestione dei rifiuti deve essere adeguata alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, secondo la raccolta differenziata attuata nel Comune di Cocconato.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. La fornitura dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata dovrà essere richiesta al Comune di Cocconato.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc.

Saranno a carico del Concessionario, inoltre, i costi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dallo stesso, oltre alla tassa raccolta rifiuti.

### **Art. 39 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE**

Devono essere messe in atto diverse procedure per la difesa dei locali e degli alimenti non solo dagli insetti e dai roditori ma anche dagli uccelli e dai mammiferi domestici che non devono in alcun modo esser introdotti nei locali.

Il Concessionario deve effettuare, in tutti i locali, un intervento di pulizia, di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione generale prima dell'avvio delle attività e, successivamente, con la periodicità prevista dal proprio manuale di autocontrollo.

Gli interventi di disinfestazione e di derattizzazione devono essere svolti tramite l'ausilio di ditta qualificata che certifichi le procedure e le caratteristiche dei prodotti utilizzati; poiché i disinfestanti impiegati risultano tossici, la disinfestazione deve essere effettuata con servizio chiuso.

Il Concessionario avrà cura di conservare e mantenere aggiornata la documentazione fornita dalla Ditta incaricata.

### **Art. 40 - LA RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA**

Il Concessionario deve predisporre un sistema mirato ad assicurare la soddisfazione degli utenti, attraverso la gestione del Customer Satisfaction, intesa in una prospettiva più ampia

rispetto alla sola misurazione della soddisfazione, in quanto finalizzata al miglioramento del servizio attraverso il coinvolgimento degli utenti mediante la compilazione da parte delle medesime famiglie di questionari-schede volti alla verifica della misura gradibilità del servizio stesso. I risultati di detta verifica, da effettuare entro il mese di giugno di ogni anno, vengono inviati all’Unione cosicché possa chiederne l’integrazione degli stessi con altri dati.

## **TITOLO VIII - SICUREZZA SUL LAVORO E CONTROLLI**

### **Art. 41 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

È fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.).

Il Concessionario è tenuto a fornire al proprio personale tutte le informazioni ed i corsi di Formazione, nonché relativo aggiornamento, previsti dalla normativa vigente. Il Concessionario dovrà comunicare all'Unione il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Si ricorda inoltre l'obbligo in capo al datore di lavoro del soggetto Committente e dell'impresa concessionaria di cui all'art 26, comma 2, di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Inoltre, il Concessionario dovrà:

- Fornire la documentazione necessaria alla verifica di idoneità tecnico professionale da parte dell'Unione ex art 26, comma 1;
- prendere visione del DUVRI redatto dall'Unione, proponendo eventuali integrazioni e modifiche sulla base delle attività svolte e della analisi delle interferenze effettuata;
- sottoscrivere e trasmettere il DUVRI entro due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l'attività lavorativa, con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del Medico competente, ove previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione (oltre al nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):

- il nominativo del Medico competente;
- la dichiarazione di essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi;
- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e al primo soccorso e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti all'emergenza antincendio e al primo soccorso dovranno essere in possesso dell'attestato di formazione secondo quanto prescritto rispettivamente dal D.M. del 10.03.98 e dal D.M. n.388/03;
- il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare tutte le norme previste dal D.M. del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. e dal D.M. n.388/03 in materia di Pronto Soccorso Aziendale.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del Concessionario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento di alcune attività, specificate o comunque necessarie all'espletamento dei

servizi oggetto del presente Capitolato, il personale del Concessionario ne deve essere dotato in conformità con il D. Lgs. n. 475/1992 e D. Lgs. n. 81/2008.

L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare al Concessionario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi dei servizi tramite specifico DUVRI, oltre a fornire comunicazioni successive inerenti a modifiche che dovessero sopraggiungere e che possano comportare rischi e pericoli.

Tutto il personale del Concessionario dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento riportante l'indicazione del Datore di lavoro, la fotografia e le generalità del lavoratore (art. 26, comma 8 D. Lgs. n. 81/2008).

#### **Art. 42 - SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO**

Il Concessionario deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione ed antinfortunistica all'interno dei locali di preparazione e cottura secondo quanto previsto dalle normative vigenti (D. Lgs. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.).

#### **Art. 43 - PIANO DI EVACUAZIONE**

Il Concessionario deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incendi casuali che dovrà essere esposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 44 - DIVIETO DI FUMO**

In ottemperanza alla vigente normativa, è vietato fumare in tutti i locali, e per evidenti motivi di sicurezza, anche nelle aree esterne delle scuole in prossimità dei contatori e delle tubazioni del gas.

#### **Art. 45 - CONTROLLI**

L'Amministrazione ha la facoltà di accedere alla struttura, senza necessità di alcun preavviso, per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato.

Gli organismi preposti al controllo, oltre all'Amministrazione, sono i competenti servizi dell'Azienda Regionale ASL-AT ed eventuali altre strutture specializzate appositamente incaricate o per competenza.

Il controllo potrà avvenire per verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo ed i percorsi pedagogici stabiliti.

L'Unione effettuerà i controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sull'igiene dei locali nonché sulla qualità di tutte le materie prime utilizzate per la predisposizione dei pasti per i bambini e di tutte le preparazioni, sulla base di quanto prescritto nel presente capitolato, nonché del Piano di autocontrollo e di tutte le altre documentazioni che il Concessionario è tenuto a presentare prima dell'inizio del servizio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono definire:

##### **a. controlli a vista del servizio**

- modalità di sanificazione di ambienti, attrezzature, giochi e biancheria;
- stato igienico-sanitario del personale addetto;
- professionalità degli addetti alla distribuzione dei pasti;
- controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti;

- controllo dell'applicazione di prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- modalità di distribuzione;
- controllo delle quantità delle porzioni;
- controllo dell'avvenuto confezionamento e della corretta distribuzione delle diete speciali;
- ritardo o irregolarità nell'esecuzione del servizio;
- controllo del rapporto numerico personale/bambini;
- controllo dei registri inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

#### **b. Controlli microbiologici su superfici**

Per i controlli microbiologici sulle superfici (stoviglie, carrelli, attrezzature, arredi, infissi, ecc.) saranno prelevati più campioni. Le operazioni relative al prelievo del tampone e le relative analisi saranno effettuate da un laboratorio analisi individuato dall'Unione.

I verbali di controllo verranno redatti al momento dell'effettuazione della rilevazione; descrivono il tipo di operazione, il luogo, la data, l'ora di verifica, l'identificazione del personale procedente la verifica.

Nel caso in cui gli esiti di tutte o alcune delle analisi/controlli di cui sopra non corrispondano a quanto richiesto e offerto, è previsto che il Concessionario operi immediati interventi correttivi sui contenuti e/o sui metodi di preparazione delle ricette e/o di taratura, al fine di ottenere il risultato atteso, indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato, lo stesso dicasi per le altre non conformità rilevate.

Oltre ai predetti controlli l'Unione potrà monitorare la conduzione per verificare i risultati conseguiti, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati.

A questo proposito si individueranno specifici indicatori, inerenti il livello di raggiungimento degli obiettivi collettivi e individuali stabiliti in sede di programmazione delle attività del servizio, capaci di rappresentare qualità ed efficacia dell'azione proposta.

Oltre agli obiettivi eminentemente legati alla natura pedagogica del servizio si rileveranno elementi riguardanti:

- la continuità del servizio (sostituzioni assenze, garanzia delle figure di riferimento nella continuità educativa);
- il rispetto degli orari di servizio concordati;
- la sicurezza e cura del bambino;
- la collaborazione con gli altri servizi educativi;
- l'interazione con i bambini (attività svolte, osservazioni, verifiche);
- la collaborazione con le famiglie;
- il servizio di refezione;
- la pulizia e cura e riordino del materiale e dei locali dati in dotazione;

- l’adeguatezza del materiale didattico e di consumo utilizzato;
- il numero degli utenti e le ore totali di fruizione del servizio.

Dalle non conformità rilevate a seguito di tutti i controlli effettuati dall’Unione, scaturirà un apposito procedimento di contestazione degli addebiti.

## TITOLO IX – PERSONALE

### Art. 46 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

Il personale dipendente del Concessionario, pena la risoluzione immediata del contratto, dovrà essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme in materia, delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle leggi vigenti e future.

Il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Unione.

In caso di inadempienza contributiva da parte del Concessionario, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e assicurativi.

Secondo quanto disposto dell'articolo 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016 la stazione concessionaria opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo del servizio, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione concessionaria del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di irregolarità contributive del committente, l'Unione provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare della fattura. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D. Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Concessionario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione concessionaria può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario in esecuzione del contratto, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Unione non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in causa di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguente a vertenze con il personale della ditta o per attività inerenti i servizi da esso svolti restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego costituito tra la ditta e il personale dipendente e sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della ditta nei confronti del personale stesso.

Nell'esecuzione del lavoro il Concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione della Legge 68/1999 "Diritto al lavoro dei disabili" e del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevata e indenne l'Amministrazione.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nell'esecuzione della presente concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti al lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, il Concessionario assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa,

l'Amministrazione dell'Unione e il suo personale e che resterà a carico del Concessionario stesso il risarcimento dei danni.

L'Amministrazione dell'Unione si riserva la facoltà di esigere la sostituzione immediata del personale impiegato che non risulti idoneo, che non si mostri all'altezza dei compiti assegnati o che assuma un comportamento scorretto o inadeguato nei confronti dei minori, senza obbligo alcuno di rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare al Concessionario il quale deve procedere alla sostituzione entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ufficio Scolastico dell'Unione Comuni Riviera del Monferrato.

L'utilizzo di eventuali contratti a progetto o personale volontario dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Unione Comuni Riviera del Monferrato.

#### **Art. 47 - CONSISTENZA DELL'ORGANICO E RAPPORTO NUMERICO**

L'Impresa concessionaria deve disporre d'idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti.

Il personale deve effettuare le prestazioni di competenza con diligenza e riservatezza, mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti, agire con la massima professionalità, perizia, prudenza, e rispettare il segreto d'ufficio.

L'organico dovrà essere quello previsto in fase d'offerta per numero, mansioni, livello ed orario di lavoro, comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio. Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale.

- Prima dell'inizio del servizio, il concessionario deve consegnare all'Amministrazione: l'elenco del personale educativo e ausiliario, specificandone i dati anagrafici, la relativa qualifica professionale, la tipologia contrattuale applicata, la mansione svolta all'interno del servizio e il titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa regionale in materia);
- i curricula e le fotocopie dei titoli di studio richiesti posseduti da tutto il personale impiegato;
- gli attestati e/o le certificazioni di legge per il personale ausiliario che svolge e/o collabora all'attività di porzionamento pasti;
- lo schema orario settimanale del personale impiegato nel servizio (educatori, ausiliari, cuoco);
- il nominativo del coordinatore ed altre eventuali figure con relative compresenze;
- Il piano di lavoro annuale, comunicando altresì tempestivamente ogni eventuale variazione, sia provvisoria che definitiva, di quest'ultimo.

Il rapporto numerico medio tra le figure socio-educative e i bambini deve essere tale da garantire nell'orario di apertura del servizio il rapporto di una figura socio-educativa ogni 10 bambini. Nel caso di bambini lattanti, occorre una figura socio-educativa ogni quattro bambini, in aggiunta a quelle già presenti per l'intero servizio e comunque in conformità alle Leggi Regionali in materia.

Ogni variazione rispetto all'elenco trasmesso, dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto. Il Concessionario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.



L'Amministrazione si riserva di non accettare o chiedere la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, di personale ritenuto non idoneo, indicandone i motivi al Concessionario, che ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione.

Il Concessionario fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore il servizio.

Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario dovrebbe essere previsto come soluzione applicabile in via del tutto eccezionale nel caso di assenze non programmate e deve essere limitato temporalmente al fine di garantire la stabilità occupazionale

#### **Art. 48 - PERSONALE SOCIO-EDUCATIVO**

Il Concessionario deve garantire tutto il personale socio-educativo previsto dalla vigente normativa regionale. Detto personale educativo e quello utilizzato per le sostituzioni deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per la prima infanzia (cfr. comma 1 art. 4 Deliberazione G.R. N. 20-6732/2013); deve inoltre aver svolto attività lavorativa presso Asili Nido, o comunque avere un'esperienza educativa analoga, per un periodo non inferiore a due anni, accertata mediante apposito attestato.

Il Concessionario assicura la continuità del personale educativo, fatte salve le sostituzioni dovute per malattie e ferie e/o eventuali dimissioni, al fine di mantenere la qualità attuale del servizio reso all'utenza e per assicurare figure stabili di riferimento per i bambini; in caso di sostituzione definitiva, deve garantire l'affiancamento del nuovo personale per almeno una settimana. In caso di assenze del personale titolare deve comunque essere sempre garantito il rapporto numerico educatore/bambini.

Il personale socio-educativo in particolare svolge le seguenti attività:

- elabora in gruppo, con la collaborazione del Coordinatore, il progetto educativo del Nido;
- predispone, insieme al Coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini;
- realizza le attività previste per l'attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all'età ed al percorso di crescita personale;
- cura l'alimentazione, l'igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza
- propone le attrezzature ed il materiale didattico necessario;
- stabilisce corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell'ambientamento;
- garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatore-bambino, attraverso scambi di informazioni sull'esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui individuali ed incontri di sezione;
- partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità;
- documenta le attività svolte fornendone copia all'Amministrazione dell'Unione.

Tra le suddette figure deve essere individuato un responsabile.

Il personale, inoltre, deve avere a disposizione un monte ore mensile per le attività non frontali con i bambini.

Il Concessionario deve prevedere corsi di formazione per il personale educatore con cadenza annuale e dovrà inviare all'Ufficio Scolastico dell'Unione il resoconto annuale dei corsi, con argomento, monte ore ed elenco dei partecipanti.

#### **Art.49 - ALTRO PERSONALE**

##### **Coordinamento psicopedagogico del servizio:**

Deve essere prevista una figura di Coordinatore Pedagogico del Nido (cfr. commi 3 e 4 art. 4 Deliberazione G.R. N. 20-6732/2013).

Il Coordinatore deve aver un titolo di studio del diploma di laurea magistrale in ambito pedagogico o psicologico o dell'attestato del corso di Coordinatore pedagogico rilasciato dall'Agenzia Formativa accreditata alla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. 63/1995. Deve aver maturato un'esperienza, almeno triennale, nella medesima funzione. Il Coordinatore svolge, in generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale educativo e ausiliario e delle famiglie degli utenti.

Inoltre:

- tramite il Gruppo di lavoro collabora con il personale educativo per la formulazione e la realizzazione del progetto educativo, programmando e documentando le attività e le modalità di funzionamento del servizio;
- gestisce il personale operante nel Nido, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei bambini, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione, etc.);
- mantiene i rapporti con gli Uffici comunali, ed in particolare relaziona mensilmente all'Ufficio Scolastico dell'Unione sull'attività svolta e sul funzionamento del Nido, tramite la scheda mensile;
- è referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento generale del servizio;
- è responsabile, insieme agli operatori, dell'utilizzo e del buon mantenimento dei materiali e delle attrezzature in dotazione al servizio;
- è referente nei rapporti con l'Ufficio Igiene e Vigilanza dell'ASL per quanto riguarda i problemi igienico-sanitari del servizio;
- è referente nei rapporti con il servizio di Neuropsichiatria Infantile, qualora al Nido fossero iscritti bambini con certificazione di disabilità, e collabora con il personale educativo alla stesura e gestione di progetti individualizzati, verificati e documentati in corso d'anno, facendo riferimento ai verbali degli incontri tenuti almeno due volte l'anno con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- organizza e cura la formazione e l'aggiornamento del personale;
- verifica la qualità del servizio erogato attraverso strumenti di autovalutazione;
- collabora con gli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento comunale per il funzionamento del servizio;
- partecipa alle riunioni della Commissione di gestione ed agli incontri dei genitori.

Il nominativo con i riferimenti per il contatto (telefono e mail) ed il curriculum del Coordinatore deve essere trasmesso all'Ufficio Istruzione dell'Unione ad inizio concessione.

Il Concessionario deve comunicare ad inizio servizio il nominativo ed i contatti di un referente amministrativo.

Il concessionario è tenuto a garantire la Consulenza pediatrica e la Consulenza pedagogica e psicologica, sia per la formazione del personale che per eventuali sportelli a rivolti ai genitori.

Il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori diversamente abili, predisponendo un progetto individualizzato elaborato in equipe con gli esperti del territorio che seguono il bambino.

### **Personale addetto ai servizi (ausiliario)**

Il Concessionario deve garantire tutto il personale previsto dalla vigente normativa.

Il personale ausiliario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Ogni operatore deve avere a disposizione un monte ore annuo per aggiornamento e riunioni. In particolare, il Concessionario deve garantire al cuoco ed al personale ausiliario nel corso dell'anno educativo, un'attività di aggiornamento specifica insieme al personale educativo.

### **Art. 50 - PERSONALE PER BAMBINI DISABILI O IN DIFFICOLTÀ**

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti all'Asilo Nido, con propria organizzazione, anche in caso di bambini portatori di handicap, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara. Gli oneri aggiuntivi derivanti da inserimenti di minori diversamente abili, per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali, saranno di volta in volta valutati di concerto con gli Enti gestori presenti sul territorio per competenza.

### **Art. 51 - FORMAZIONE**

La formazione del personale socio-educativo ed ausiliario è a carico del Concessionario e il programma di formazione verrà proposto all'inizio dell'anno dal Coordinatore del Nido.

### **Art. 52 - VESTIARIO**

Il Concessionario fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza, da indossare durante le ore di servizio. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione e distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia.

### **Art. 53 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE (ART. 50 D.LGS. n. 50/2016)**

**La concessionaria, ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria, deve assorbire il personale impiegato nel servizio in forza alla gestione uscente, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.**

Tuttavia, il suddetto obbligo di riassorbimento dei suddetti lavoratori, già alle dipendenze dell'appaltatore uscente, viene temperato in relazione alla compatibilità ed all'organizzazione di impresa del concessionario aggiudicatario.

Si precisa che il personale attuale in carico alla concessionaria uscente, suddiviso per qualifica e monte ore, per l’espletamento di gran parte dei servizi di cui al presente capitolato, è indicato nell’Allegato 4.

## TITOLO X - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

### Art. 54 - PENALITÀ E INADEMPIENZE CONTRATTUALI

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dal presente capitolato l'Amministrazione dell'Unione ha facoltà di applicare una penale mediante provvedimento scritto, adeguatamente motivato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, o da ogni altro genere di provvedimento dell'Unione, che saranno comunicate al Concessionario a mezzo di raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata, o con notifica diretta *brevi manu*.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera racc. A/R. Il Concessionario, tuttavia, avrà facoltà di produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica, mentre trascorsi inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo. In ogni caso, previo esame delle deduzioni trasmesse dal Concessionario, si deciderà insindacabilmente sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

L'Amministrazione dell'Unione detraerà dal compenso spettante le penali a carico del concessionario.

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione comunale si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

- 1) Per sostituzione di personale educativo effettuato per esigenze organizzative del Concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e-mail) all'Unione: la sanzione prevista è di € 500,00 per ogni operatore;
- 2) per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 1.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- 3) per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio, e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 5.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- 4) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 100,00 ad € 1.000,00 per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;
- 5) per il non rispetto del menu da € 100,00 ad € 500,00;
- 6) per mancato rispetto delle disposizioni del presente Capitolato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del nido, mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini, scorretto utilizzo o danni arrecati alle attrezzature e ai locali, mancata o scorretta relazione con utenti e famiglie, mancato rispetto delle prassi e norme relative alla sicurezza del servizio e degli utenti, nonché dei lavoratori, omesse comunicazioni tecniche, amministrative o gestionali all'Unione) e/o

per mancato rispetto di norme igienico-sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti il servizio: la sanzione prevista potrà arrivare fino a € 3.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell'Amministrazione Contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione Contraente, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'Impresa Concessionaria dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione all'Impresa concessionaria con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi incluso il maggior danno.

#### **Art. 55 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Quando nel corso del contratto l'Unione accertasse che l'esecuzione del servizio non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario.

#### **Art. 56 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, L'Unione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta al Concessionario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione del servizio a terzi in danno del Concessionario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- 1) Apertura di una procedura fallimentare del Concessionario;
- 2) Messa in liquidazione o cessione del contratto;
- 3) Impiego di personale non dipendente del Concessionario;
- 4) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 5) Inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro produzione pasti affidato al Concessionario;
- 6) Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto in relazione alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
- 7) Casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia del Concessionario;
- 8) Interruzione non motivata del servizio;

- 9) Assenza non giustificata superiore a tre giorni dell'incaricato addetto ai rapporti con il Concessionario;
- 10) Subconcessione del servizio, tranne che per i servizi accessori indicati nel presente capitolato;
- 11) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- 12) Inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n. 5 penalità nel corso del medesimo anno che l'Unione giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- 13) Destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
- 14) Reiterato mancato impiego del numero d'unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d'offerta;
- 15) Reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede d'offerta;
- 16) Reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti al piano d'autocontrollo, ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;
- 17) Reiterata mancata esibizione del foglio presenze giornaliero ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;
- 18) Difficoltà nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede d'offerta;
- 19) Mancata fornitura o installazione delle attrezzature e arredi offerti in sede di gara.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Unione non compenserà le prestazioni non eseguite, o non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Nei casi previsti dal presente articolo, la concessionaria incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dall'Unione, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

#### **Art. 57 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

Qualora l'Impresa Concessionaria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Unione si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

#### **Art. 58 – DOMICILIO LEGALE**

Il Concessionario, come dichiarato in sede di offerta, deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio legale presso la sede dichiarata.

#### **Art. 59 – FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente contratto, che non possa essere risolta bonariamente tra le stesse, sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Asti).